

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- richiamata la circolare del Ministero della Sanità in data 14 maggio 2000, n. 5, di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, la quale prevede che le convenzioni per la gestione dei canili e dei gattili debbano essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali;
- vista la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37, “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14” ed in particolare l’articolo 24, comma 4, che prevede che la gestione del canile ed il servizio di smaltimento dei corpi di animali morti, possano essere affidati ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con la Regione, nelle quali devono essere previsti dei programmi di attività, concordati con i servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- considerato che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 37/2010, l’attività svolta nell’ambito delle convenzioni sopra citate può dar luogo soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la gestione non sanitaria del canile;
- tenuto conto dei principi generali stabiliti dall’articolo 1 della legge 281/1991, secondo i quali «lo Stato promuove la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente»;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 37/2010, e n. 1162 del 28 giugno 2013, recante approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012;
- richiamato l’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1670 del 13 dicembre 2021, recante “Approvazione della modifica dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1197 in data 8 giugno 2012, recante l’approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, di cui sia stato individuato il proprietario o il detentore, ai sensi dell’articolo 25, comma 8, e dell’articolo 28, comma 2 della l.r. 37/2010;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante “Approvazione dei criteri per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti o al loro abbattimento, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1627 del 6 dicembre 2021, recante “Approvazione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il CELVA e l’Ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle

modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale. Periodo 1° gennaio 2022- 31 dicembre 2024. Prenotazione di spesa.”;

- richiamata la DGR n. 1628 del 06/12/2021 relativa all’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’Associazione A.VA.P.A. ODV per la gestione del canile e gattile regionali, in comune di Saint-Christophe, per il periodo 01.01.2022-31.12.2024, ai sensi della L.R. 37/2010 e della L.R. 16/2005;
- evidenziato che, per mero errore di impaginazione dell’art. 3 della suddetta convenzione “Compiti dell’Azienda USL”, si rende necessario modificare l’allineamento del testo, per rendere chiaro che tra i compiti assegnati all’Azienda USL è compresa la presa in carico della diagnosi, prognosi e possibile recupero dei cani valutati in classe di rischio di grado 3 e in classe di rischio diversa dal grado 3 e della valutazione dell’indice di adottabilità (IDA) dei cani presenti in canile/gattile regionali;
- ritenuto necessario affidare ad A.VA.P.A. O.D.V per il triennio 2022-2024, oltre ai compiti individuati dall’art. 1 dalla suddetta convenzione “Oggetto della convenzione”, anche le seguenti attività:
 - cattura dei cani vaganti a elevato rischio di aggressività, loro trasferimento presso il canile e loro custodia e gestione, secondo le procedure condivise con gli Enti interessati;
 - organizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per la lotta al randagismo e all’abbandono degli animali d’affezione;
 - organizzazione di percorsi formativi e informativi rivolti alle scuole secondarie di primo grado;
- dato atto che per lo svolgimento delle suddette attività integrative è necessario approvare una maggiore spesa annuale rispetto a quella di euro 323.500,00 (trecentoventitremilacinquecento/00) deliberata con DGR n. 1628 del 06/12/2021, ammontante a euro 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00), per una spesa complessiva annuale di euro 380.000,00 (trecentottantamila/00);
- dato atto che per la maggiore spesa annuale è stato previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa sul capitolo U0016932 “Spese per la gestione del canile-gattile regionale” del bilancio pluriennale della Regione 2022-2024;
- ritenuto di provvedere al rimborso delle spese sostenute dall’A.VA.P.A. ODV per lo svolgimento delle suddette attività integrative per il triennio 2022-2024 secondo le seguenti modalità:
 - 60% entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione;
 - 30% entro il 30 settembre di ogni anno di gestione;
 - saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di ciascun anno di gestione;
- preso atto che il dirigente della Struttura regionale competente in materia veterinaria ritiene che la maggiore spesa annuale ammontante a euro 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00), Iva compresa, sia da considerare favorevole per l’Amministrazione regionale, congrua e coerente con i prezzi e le prestazioni correnti di mercato;

- ritenuto di effettuare la stesura di un testo di bozza di convenzione coordinato, facente parte integrante del presente atto, che riporti quanto approvato con DGR n. 1628 del 06/12/2021, la modifica dell'allineamento del testo dell'art. 3 e le attività integrative sopra elencate;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito del programma n. 13.007 – Ulteriori spese in materia sanitaria, attribuisce alla medesima struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'integrazione della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e l'Associazione A.VA.P.A. ODV per la gestione del canile e gattile regionali, in comune di Saint-Christophe, per il periodo 01.01.2022-31.12.2024, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2021, con le ulteriori attività di seguito riportate, di cui al testo coordinato allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - cattura dei cani vaganti a elevato rischio di aggressività, loro trasferimento presso il canile e loro custodia e gestione, secondo le procedure condivise con gli Enti interessati;
 - organizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per la lotta al randagismo e all'abbandono degli animali d'affezione;
 - organizzazione di percorsi formativi e informativi rivolti alle scuole secondarie di primo grado;
- 2) di approvare la maggiore spesa annuale di euro 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00), IVA compresa, a favore dell'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. ODV (c.c. 35057), con sede in comune di Saint-Christophe, rue de l'Arène, 10, per le attività elencate al punto 1), in aggiunta a quella annuale di euro 323.500,00 (trecentoventitremilacinquecento/00) approvata con DGR n. 1628 del 06/12/2021, per una maggiore spesa complessiva triennale di euro 169.500,00 (centosessantannovemilacinquecento/00);
- 3) di approvare l'allegato testo coordinato di schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e l'Associazione A.VA.P.A. ODV, e che riporta il contenuto

approvato con DGR n. 1628 del 06/12/2021, la modifica dell'allineamento del testo dell'art. 3 di detta convenzione e le attività integrative sopra elencate;

- 4) di prenotare la spesa complessiva triennale di euro 169.500,00 (centosessantanovemilacinquecento/00), Iva inclusa, sul capitolo U0016932 "Spese per la gestione del canile-gattile regionale" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
 - quanto a euro 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00) per l'anno 2022;
 - quanto a euro 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00) per l'anno 2023;
 - quanto a euro 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento/00) per l'anno 2024;

- 5) di stabilire che rimborso delle spese sostenute dall'A.VA.P.A. ODV per lo svolgimento delle suddette attività integrative per il triennio 2022-2024 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - 60% entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione;
 - 30% entro il 30 settembre di ogni anno di gestione;
 - saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di ciascun anno di gestione;

- 6) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità;

- 7) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, all'Associazione A.VA.P.A ODV, all'Azienda USL della Valle d'Aosta e al CELVA.

§

TESTO COORDINATO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDO ALL’ASSOCIAZIONE A.V.A.P.A. ONLUS DELLA GESTIONE DEL CANILE - GATTILE REGIONALI, IN COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE, PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024.

TRA

La Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, di seguito denominata “Regione”, C.F. 80002270074, in persona del dirigente della struttura Igiene e sanità pubblica e veterinaria dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, Dr. Mauro Ruffier;

E

l’Azienda USL della Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste, PI 00177330073, con sede in Aosta, via Guido Rey, n. 1, di seguito denominata “Azienda USL”, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, Dottor Massimo Uberti, domiciliato per il presente atto in via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta;

E

l’Association valdôtaine pour la protection des animaux – A.V.A.P.A. ODV con sede in Saint-Christophe, rue de l’Arène 10, di seguito denominata “AVAPA”, codice fiscale n. 91012890074, in persona della signora Edda Crosa in qualità di presidente dell’Associazione;

PREMESSO

- che ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 – legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - lo Stato promuove la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- che la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37, art. 24, prevede, tra l’altro, che la gestione non sanitaria del canile ed il servizio di smaltimento dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con la Regione ed approvate dalla Giunta regionale;
- che la concessione della gestione del canile e del gattile da parte dell’Amministrazione regionale non debba essere affidata a chi assicura i minori costi, ma piuttosto a chi garantisce anche il benessere degli animali, e che pertanto l’articolo 2, comma 11, e l’articolo 4, comma 1, della legge 281/1991 debbano essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei gattili devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali, così come specificato nella circolare del Ministero della sanità in data 14 maggio 2000, n. 5;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1628 del 3 dicembre 2021 è stata affidata all’Association valdôtaine pour la protection des animaux – AVAPA, con sede in Saint-Christophe, rue de l’Arène, 10, la gestione del canile e del gattile regionali;
- richiamato DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 28 del 31/03/2021 che ha approvato le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore),
- richiamata la DGR n. _____ in data 10 gennaio 2022 concernente l’integrazione della convenzione tra la Regione e l’Associazione A.V.A.P.A. ODV per la gestione del canile e gattile, per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2024, già approvata con DGR 1628/2021; si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
(Oggetto della convenzione)

1) La Regione affida all'AVAPA la gestione del canile e del gattile regionali (di seguito anche CGR), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.

I servizi affidati riguardano:

- a) *conduzione interna del canile e del gattile regionali*
- mantenimento e custodia, nel rispetto della normativa vigente, degli animali da affezione randagi nel canile-gattile sanitario e nel canile-gattile rifugio. Le spese di custodia degli animali da affezione vaganti di proprietà sono, in ogni caso, a carico del proprietario e introitate dalla Regione;
 - tenuta e aggiornamento sistematico del registro in modo informatizzato (attraverso applicativo FIDO) della gestione degli animali da affezione ospiti, dalla quale risultino per ognuno: foto dell'animale, numero di microchip, data di ingresso in struttura e motivazione, razza e/o fenotipo, data di nascita conosciuta o indicativa, colore del mantello, taglia, interventi sanitari con tipo e data del trattamento (es. vaccinazioni, trattamenti antiparassitari,..), storia clinica dove vengano riportate visite ed eventuali patologie riscontrate, cure effettuate, data di uscita (dove presente) con numero progressivo della scheda di affidamento, data del decesso (dove necessario) con relativa motivazione e attestazione veterinaria, indice di adottabilità con motivazione dello stesso, segnalazione in caso di cane impegnativo e classe di rischio, eventuali altre note;
 - manutenzione ordinaria della struttura, secondo la tempistica prevista con correlazione degli interventi a fatture di pagamento;
 - acquisti di servizi e alimenti mediante indagine di mercato e sfruttando i canali più vantaggiosi (grossisti);
 - definizione di un orario di apertura con obbligo di divulgazione dell'orario (sia con cartellonistica, che sul sito del canile-gattile, oltre che su quello regionale);
 - **prestazioni** chirurgiche, diagnostiche e cure mediche degli animali d'affezione, attraverso una o più strutture veterinarie private convenzionate;
- b) *adozione animali d'affezione*
- applicazione della procedura standard condivisa con la Regione e l'Azienda USL per favorire le adozioni e delle modalità di accesso alla struttura;
 - apertura al pubblico della struttura adeguata per favorire le adozioni;
 - svolgimento di attività di promozione per l'adozione dei cani ricoverati nella struttura anche mediante inserimento di foto su siti web o adozioni a distanza e implementando il sito internet del CGR con una pagina dedicata comprendente una breve scheda con i dati descrittivi e le principali caratteristiche dei cani e dei gatti adottabili presenti in struttura con eventualmente le loro foto;
 - utilizzo di una customer satisfaction rispetto all'accesso alla struttura e alle modalità di adozione degli animali;
- c) *((cattura e custodia dei cani vaganti a elevato rischio di aggressività*
- cattura dei cani vaganti a elevato rischio di aggressività, trasferimento presso il canile e loro custodia e gestione, applicando le procedure condivise con gli altri Enti));
- d) *gestione delle spoglie di animali d'affezione*
- gestione delle spoglie di animali d'affezione consegnate presso il canile-gattile;
- e) *reperibilità, recupero e trasporto di animali incidentati*
- attività di reperibilità, recupero e trasporto degli animali incidentati verso la struttura veterinaria privata convenzionata per la gestione sanitaria veterinaria del canile-gattile regionali;
- f) *presa in carico di animali d'affezione provenienti da particolari situazioni*

- servizio di presa in carico, su disposizione di Autorità sanitarie, giudiziarie, di pubblica sicurezza o su richiesta di Enti e/o strutture pubbliche, di animali d'affezione in caso di particolari situazioni di varia tipologia. Tali animali possono essere adottati o dati in affidamento, decorsi 2 mesi dall'entrata in canile, o prima in caso di cessione volontaria, eventualmente rinnovabili di altri 2 mesi, previo parere favorevole del comitato tecnico di monitoraggio di cui all'articolo 6), che può essere anche convocato per la gestione di situazioni particolari;
- g) *collaborazione con i comuni e l'Azienda USL della Valle d'Aosta* per la gestione della prevenzione del randagismo e protezione degli animali d'affezione sul territorio;
- h) *((comunicazione e campagne di sensibilizzazione*
 - fornire e rendere disponibili ai potenziali utenti tutte le informazioni relative alla struttura e alle attività svolte e agli animali presenti in struttura e adottabili;
 - realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini));
- i) *rendicontazione delle attività svolte*
 - fornire alla Regione documentazione dettagliata rispetto alle spese sostenute e alle attività svolte, con attenzione particolare alle attività finalizzate all'adozione dei cani (es. numero di cani con IDA positivo, numero di richieste di adozione, numero di cani adottati, cause di diniego, etc);
- j) *manuale di buone prassi*
 - AVAPA si impegna a redigere e utilizzare un Manuale di Buone Prassi, con lo scopo di fornire agli operatori, sia dipendenti che volontari, del CGR una visione globale delle corrette modalità di conduzione, al fine di incoraggiare modalità operative virtuose nei diversi campi ed in particolare il rispetto dei principi igienico-sanitari, la salvaguardia della salute e la tutela del Benessere Animale e fornendo anche le linee guida che indicano le corrette pratiche operative per conseguire tali obiettivi. Il Manuale, condiviso con USL e Regione, dovrà contenere in particolare le modalità operative riguardanti:
 - Gestione delle adozioni e relazione con il pubblico
 - Gestione dei nuovi ingressi
 - Gestione sanitaria (piano vaccinale e di controllo delle parassitosi e delle malattie infettive)
 - Gestione dei cani impegnativi (sicurezza degli operatori)
 - Gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione
 - Gestione dello smaltimento spoglie
 - Gestione delle terapie farmacologiche e rapporti con veterinari Libero Professionisti (LP) e dell'Azienda USL
 - Piano alimentare di base e piano alimentare per casi specifici (gestito dai veterinari LP che seguono la struttura)
 - Gestione dell'eventuale presenza di cani di privati o di proprietà del personale dipendente/volontario

Nel Manuale dovranno inoltre essere riportati, laddove la responsabilità non ricada direttamente sul direttore del canile, i nominativi dei responsabili per ogni settore di cui sopra al fine di agevolare gli scambi di informazioni con i veterinari LP convenzionati, con i veterinari dell'Azienda USL e con la Regione.

ARTICOLO 2

(Modalità, caratteristiche e requisiti del servizio)

- 1) La gestione dovrà essere svolta dall'AVAPA nel pieno rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali da affezione e di prevenzione del randagismo e in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione. A tal scopo l'AVAPA potrà designare un responsabile dei rapporti con la Regione.

- 2) L'AVAPA ha l'obbligo di:
- a) sottoporsi a tutti i controlli sanitari e di benessere delle strutture veterinarie competenti del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL e ai controlli tecnici da parte della Regione in ordine alla conduzione del canile e del gattile regionali;
 - b) provvedere al pagamento di ogni canone o onere di fornitura di energia elettrica, acqua, gas ecc., compreso lo smaltimento dei rifiuti ed ogni altro onere non esplicitamente previsto a carico della Regione;
 - c) assicurare l'acquisto di tutto il materiale di consumo necessario per la corretta gestione del canile e del gattile e per la gestione dei servizi affidati;
 - d) tenere e conservare oltretutto rendere disponibili alla verifica della Regione o di altri organismi deputati al controllo, il registro di carico e scarico degli animali. Tale registrazione dovrà essere informatizzata attraverso l'applicativo FIDO e dovrà tener conto di tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita (animali entrati, restituiti, adottati, deceduti, presenti al 31/12 di ogni anno, loro schede cliniche sanitarie e comportamentali. ecc.), delle modalità di quarantena sanitaria.
 - e) dovrà rendicontare puntualmente tutte le azioni svolte per favorire le adozioni degli animali ricoverati nel DGR e le attività di monitoraggio delle richieste andate a buon fine o ricasate.
 - f) fornire annualmente alla Regione il bilancio di esercizio dell'AVAPA.

- 3) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi alla *conduzione interna del canile e del gattile regionali*:

a) Organizzazione della struttura

La struttura deve essere organizzata come di seguito riportato e secondo le linee guida approvate con DGR 1731/2012:

area servizi;

- reparto con box adibiti a canile-gattile sanitario, fisicamente separato dal canile gattile rifugio;
- reparto cuccioli;
- box per cani a elevato rischio di aggressività senza proprietario o con proprietario in caso di ricovero per osservazione a seguito di morsicatura o sotto sequestro giudiziario o per giustificati motivi autorizzati da USL;
- reparto con box per cani con valutazione IDA;
- box adibiti a ricovero post operatorio;
- locale per le visite cliniche e le profilassi/locale infermeria
- aree di sgambamento;
- locale ad uso amministrativo;
- locale ad uso formativo (sala riunioni)
- locale ad uso ricreativo (zona relax per personale dipendente e volontario);
- locale raccolta e stoccaggio spoglie animali.

Reparto con box destinati a canile-gattile sanitario individuati con USL

I box sono destinati ad ospitare un singolo soggetto, con dimensioni tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati. Si tratta di box chiusi tali da impedire il contatto tra gli animali, dotati di pavimenti in materiale antisdrucchiolo con spigoli ed angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e con idonea pendenza per facilitare il deflusso dei reflui verso canaline di scolo con griglie di copertura rimovibili. All'interno deve essere collocata una pedana estraibile in materiale lavabile e disinfettabile sollevata dal pavimento.

Utile la presenza del riscaldamento e/o la presenza di lampade a raggi infrarossi, soprattutto per i cuccioli.

Reparto cuccioli del CGR

Considerato che si tratta di soggetti delicati che spesso hanno una situazione immunitaria compromessa, devono essere detenuti in box adeguatamente mantenuti

dal punto di vista igienico-sanitario, nonché riscaldati e/o dotati di lampade a raggi infrarossi.

Box per cani a elevato rischio di aggressività

I box per cani a elevato rischio di aggressività, dotati di particolari sistemi di sicurezza, ad esempio aperture azionabili dall'esterno, hanno la funzione di isolare il cane in una delle due zone e consentire all'operatore di svolgere le sue mansioni in assoluta sicurezza. Per l'utilizzo di tali strutture devono essere previste modalità operative (riportate nel Manuale di Buone Prassi) formalizzate e concordate con i servizi veterinari dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, che consentano la gestione dei cani in condizioni di benessere e sicurezza degli operatori.

Reparto con box destinati ad ospitare cani con valutazione IDA favorevole

Si tratta di un'area affido costituita da un numero di box compatibile con la struttura esistente e tale da non creare condizioni di sovraffollamento, destinata ad ospitare cani per i quali sulla base delle caratteristiche sanitarie e comportamentali è stato valutato l'indice di adottabilità (IDA)

Aree di sgambamento

Si tratta di aree indispensabili per consentire al cane la fisiologica attività motoria. Devono essere recintate con reti metalliche adeguate in termini di resistenza e di altezza. Devono essere previste zone di ombreggiatura e la dislocazione omogenea di punti di abbeveraggio, nonché essere adeguatamente soggette a manutenzione e pulizia.

Locale per le visite cliniche e le profilassi

Locale, avente i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, dedicato all'effettuazione delle visite cliniche da parte del veterinario della o delle strutture convenzionate e delle profilassi da parte dei servizi veterinari pubblici.

Trasporto animali d'affezione e box adibiti a ricovero post-interventi

- il trasporto (andata e ritorno) degli animali verso la struttura ambulatoriale della S.C. Sanità animale dell'Azienda USL è a carico del gestore del CGR ed effettuata con mezzi idonei;
- gli animali sottoposti a intervento devono essere ospitati in appositi box adibiti a tali esigenze per il tempo stabilito dalla S.C. Sanità animale dell'Azienda USL;

Locale ad uso formativo

Il gestore assicura presso la struttura incontri di educazione sanitaria sulle tematiche relative agli animali di affezione rivolti alle scuole, ai proprietari di animali, alle associazioni di volontariato, ai cittadini in genere; accoglie l'utenza interessata a formalizzare le pratiche dell'adozione e le associazioni;

b) Manutenzione della struttura

Deve essere assicurata per tutto il periodo di durata della convenzione la necessaria manutenzione ordinaria delle attrezzature, fabbricati, piazzali e di qualunque altra struttura o impianto di pertinenza del canile e del gattile regionali secondo lo schema di cui all'allegato A della presente convenzione. Di tale manutenzione ordinaria deve essere garantita la tracciabilità degli interventi, attraverso l'indicazione specifica della manutenzione effettuata e del relativo documento fiscale o documento similare comprovante la stessa.

In ogni caso devono essere effettuati tutti i lavori necessari atti a garantire in qualunque situazione l'igienicità e la sicurezza degli animali e delle persone addette alla loro custodia.

Al fine di vigilare sulla corretta e regolare effettuazione di tali interventi, una commissione formata da un referente della struttura competente dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e un referente della struttura competente dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica effettuerà periodiche visite di controllo.

c) Orari della struttura

Il gestore deve garantire un'apertura al pubblico della struttura:

- nei giorni feriali e nel giorno di sabato per almeno 5 ore nell'arco della giornata (es. 9-12, 15-17), inclusi i prefestivi ed esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali;
- il servizio di accoglienza al pubblico finalizzato alle adozioni è assicurato dal gestore per tutta la durata dell'orario di apertura al pubblico o fuori dall'orario previo appuntamento;
- l'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato alla Regione entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione ed essere divulgato sia con cartellonistica, sia sul sito del canile.

d) Pulizia e disinfezione

- Deve essere garantita la pulizia e la disinfezione dei box interni ed esterni e dei piazzali con le frequenze e periodicità indicate dai servizi veterinari pubblici nel rispetto degli obiettivi di igiene, sanità pubblica e veterinaria e benessere animale.
- L'intera struttura deve essere disinfestata da mosche e roditori secondo gli stessi criteri di cui al punto precedente.
- Le lettiere del gattile devono essere rinnovate giornalmente.
- Gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere mantenuti efficienti e puliti.

e) Benessere degli animali

Nel periodo invernale, in presenza di temperature molto basse, deve essere garantito il riscaldamento almeno dei cuccioli, dei soggetti più anziani e/o malati e a pelo raso.

f) Alimentazione animali

I pasti devono essere somministrati almeno una volta al giorno e devono consistere in razioni bilanciate. In caso di necessità dovranno essere concordati dei programmi alimentari specifici con la struttura veterinaria privata.

g) Gestione sanitaria-veterinaria

Il gestore dovrà affidare a una struttura o più strutture veterinarie private, tramite convenzione:

- le prestazioni chirurgiche, diagnostiche, le cure mediche degli animali del CGR, previo eventuale coinvolgimento del comitato tecnico di monitoraggio di cui all'articolo 6) in caso di specifiche necessità (le profilassi di sanità pubblica restano a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta);
- il pronto soccorso sugli animali del CGR e sugli animali incidentati;
- gli interventi a supporto di telenarcosi per la cattura dei cani vaganti, in collaborazione col Corpo Forestale della Valle d'Aosta, sia in ambito urbano, sia ambito extraurbano.

Tale convenzione dovrà essere sottoscritta previa indagine di mercato, per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, richiedendo almeno tre offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consista nella valutazione di una molteplicità di criteri, a ciascuno dei quali corrisponda un peso da indicarsi tassativamente nella lettera d'invito, in ossequio al principio della parità di trattamento tra i concorrenti.

h) Terapie

Il gestore deve garantire la somministrazione delle terapie necessarie agli animali in custodia presso il canile e gattile regionali attenendosi alle indicazioni del medico veterinario convenzionato e alla procedura dedicata prevista nel Manuale di Buone Prassi. Alla fine del ciclo di somministrazione il gestore deve effettuare la registrazione su supporto informatizzato (FIDO).

In caso di particolari interventi che causerebbero il superamento del tetto previsto per le cure, l'animale può essere sottoposto a quelle cure solo mediante finanziamenti di altra origine.

i) Sorveglianza epidemiologica

AVAPA assicura la propria disponibilità in caso di monitoraggio da parte delle strutture veterinarie del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL degli animali presenti in struttura, essendo il CGR da considerare come osservatorio epidemiologico per gli animali d'affezione e nel rapporto uomo/animale .

j) Gestione del personale

Per lo svolgimento dell'attività in oggetto il gestore dovrà avvalersi di personale in numero idoneo a garantire i servizi specificati ed in possesso della necessaria formazione per la corretta esecuzione di tutte le attività affidate.

L'AVAPA dovrà comunicare entro 15 giorni dalla data di stipula della convenzione il nominativo del soggetto individuato quale direttore responsabile della struttura per il periodo di durata della convenzione stessa.

Sono a carico del gestore:

- la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti all'organizzazione di volontariato;
- tutti gli oneri amministrativi, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela, igiene e sicurezza dei lavoratori, ivi compreso il rispetto delle norme COVID19. Entro 15 giorni dalla data di stipula della presente convenzione l'AVAPA dovrà comunicare alla Regione il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente;
- l'adozione, nell'espletamento dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio ivi comprese le misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori o di altro personale della Regione o dell'Azienda USL o di organi di vigilanza e di pubblica sicurezza;
- provvedere alla tenuta e conservazione di ogni documentazione e registrazione prevista dalle norme vigenti a carico del datore di lavoro o del titolare di attività.
- dare evidenza delle modalità di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR)

4) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi al servizio di adozione degli animali d'affezione:

a) Servizio di gestione degli affidamenti in adozione, degli smarrimenti e ritrovamenti di animali d'affezione

Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura o ad avvenuto completamento del protocollo sanitario nel canile sanitario, salvo diverse disposizioni di legge, possono, previo espletamento dei controlli sanitari e comportamentali e la sterilizzazione di maschi e delle femmine, essere resi adottabili in base alla valutazione IDA.

Il gestore deve assicurare un servizio di accoglienza al pubblico per le visite e per le adozioni in fasce orarie prestabilite, di cui al punto c) del precedente comma 3, da comunicare alla Regione entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.

b) Corso per proprietari dei cani adottati presso il canile

Ai proprietari dei cani adottati presso il canile deve essere garantita una lezione base svolta da un esperto cinofilo con comprovata esperienza e formazione autodichiarata

su proprio curriculum nei seguenti ambiti e con i contenuti approvati dalle S.C. Sanità animale e Igiene allevamenti e produzioni zootecniche dell'Azienda USL:

- legislazione relativa alla detenzione dei cani (responsabilità civile e penale dei proprietari/detentori; norme per la tutela e il benessere);
 - i bisogni fondamentali del cane (fisiologia, etologia e psicologia);
 - corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario (corretta interazione, comunicazione e gestione).
- 5) L'AVAPA assicura la collaborazione coi Comuni per la cattura in ambito urbano dei cani di difficile avvicinamento e col Corpo Forestale della Valle d'Aosta per la cattura in ambito extra-urbano dei cani vaganti e di quelli di difficile avvicinamento, con il loro successivo trasferimento presso il canile.
- Le spese di cattura, sia in ambito urbano, sia in ambito extra-urbano, di cani vaganti di proprietà a elevato rischio di aggressività, nonché le spese per la loro custodia, cura ed eventuali trattamenti sanitari, sono a carico del proprietario.
- ((Il servizio prevede, inoltre, per la cattura di animali vaganti di difficile cattura, gli interventi a supporto di telenarcosi, effettuati dalla struttura veterinaria privata convenzionata)).
- 6) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi al servizio di reperibilità, recupero e trasporto di animali incidentati:
- reperibilità 24h/24h, recupero e trasporto degli animali incidentati verso la struttura veterinaria privata convenzionata.
 - il servizio prevede, inoltre, il pronto soccorso sugli animali incidentati e le eventuali prestazioni chirurgiche, diagnostiche e cure mediche, attraverso la o le strutture veterinarie private convenzionate.
- 7) L'AVAPA ha i seguenti obblighi riguardo ad animali d'affezione in particolari situazioni di varia tipologia:
- collaborazione tra il gestore e i servizi veterinari pubblici, gli organi giudiziari e gli altri enti pubblici, segnatamente con i Comuni, nella risoluzione di problemi di malgoverno e/o maltrattamento di animali di affezione;
 - presa in carico di cani in custodia giudiziaria;
 - assistenza e presa in carico di cani e gatti su disposizione di Autorità sanitarie, giudiziarie, di pubblica sicurezza o su richiesta di enti pubblici, anche in caso di soggetti appartenenti a persone indigenti o comunque impossibilitate ad occuparsi dei propri animali. Tale ultima presa in carico deve essere accompagnata da un'attestazione da parte degli assistenti sociali che certifichi lo stato di indigenza delle persone interessate. Nelle situazioni in cui non sia presente la suddetta attestazione, per rifiuto ad esempio da parte della persona di rivolgersi ai servizi sociali, potrà essere riunito il comitato tecnico di monitoraggio di cui all'articolo 6) per la valutazione del singolo caso. Tali animali possono essere adottati o dati in affidamento, previo accordo sottoscritto dal proprietario all'atto della presa in carico da parte del gestore del canile-gattile regionali, decorsi 2 mesi dall'entrata in canile o prima in caso di cessione volontaria;
 - informazioni elementari relative alla gestione, alla tutela e al benessere degli animali d'affezione ai cittadini e/o enti che lo richiedono.
- 8) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi al servizio di gestione delle spoglie di animali d'affezione consegnate presso la struttura regionale dai proprietari e dai Comuni (in caso di non riconducibilità dell'animale ad un proprietario):
- smaltimento, secondo le normative vigenti, delle spoglie degli animali d'affezione,
 - previsione di un servizio di accoglienza al pubblico per la consegna delle spoglie degli animali, in fasce orarie prestabilite, di cui al punto c) del precedente comma

3, da comunicare alla Regione entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Le tariffe da corrispondere al gestore del CGR da parte dei privati proprietari a copertura delle spese di smaltimento e energia elettrica sono:

- smaltimento carcassa, cani media e grossa taglia: 25,00 euro,
- smaltimento carcassa, cani piccola taglia, gatti e altri animali d'affezione di piccola taglia: 18,00 euro.

Per ogni spoglia consegnata presso il canile deve essere registrato su apposito registro informatizzato (FIDO) il nominativo del proprietario, il codice identificativo dell'animale (microchip). Il codice identificativo deve essere riportato anche sulla ricevuta e sulla sua relativa matrice.

In caso di animale deceduto a casa (quindi non presso una struttura veterinaria) e consegnato dal proprietario il gestore deve occuparsi dell'inserimento del decesso nell'apposita sezione del sito dell'anagrafe regionale.

9) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi alla comunicazione e campagne di sensibilizzazione:

- aggiornamento del sito web della struttura rivolto a fornire indicazioni ai cittadini su adozioni, orari di accesso alla struttura, trasparenza amministrativa, ecc. Tale sito dovrà contenere in evidenza una pagina contenente delle brevi schede descrittive dei cani e dei gatti presenti in CGR e adottabili e loro eventuali foto;
- ((organizzazione di un percorso formativo e informativo nel triennio rivolto al mondo scolastico in tutte le scuole secondarie di primo grado valdostane;
- promozione nel triennio di una campagna di sensibilizzazione per la lotta al randagismo e all'abbandono degli animali d'affezione, su scala regionale e tramite i principali mezzi di stampa));
- pubblicazione di un report annuale sulle adozioni e attività svolte.

10) L'AVAPA ha i seguenti obblighi relativi alla rendicontazione delle attività:

Il gestore del canile è tenuto annualmente a rendicontare alla Regione le attività svolte, allegando le copie della documentazione comprovante tale attività ivi compresa la documentazione fiscale debitamente quietanzata, per consentire un corretto monitoraggio da parte della Regione e dell'Azienda USL, con distinzione tra attività le cui spese sono soggette a rimborso e attività finanziate con fondi propri.

Tale rendicontazione dovrà riguardare obbligatoriamente i seguenti ambiti:

- Acquisto cibo per cani e gatti;
- Acquisto cibo cani e gatti per diete specifiche;
- Costo del personale, compresi tutti gli oneri da esso derivante (contributi sociali, componenti non retributivi del lavoro, trattamento di fine rapporto (TFR), ecc.);
- Spese per i farmaci, fatta eccezione per quelli a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Manutenzioni ordinarie;
- Servizi vari;
- Materiale vario di consumo (cancelleria, materiali di pulizia, ecc.);
- Carburanti;
- Riscaldamento;
- Tributi locali ed utenze comunali, afferenti la gestione del canile;
- Energia elettrica;
- Spese telefoniche;
- Attrezzature varie (idropulitrici, lampade a infrarossi, ecc.);
- Smaltimento carcasse animali con:
 - dettaglio delle quote derivanti dall'applicazione delle tariffe, di cui al punto 8 dell'articolo 2 della convenzione;

- dettaglio delle quote non coperte dalle suddette entrate;
- trasmissione di copia del registro di ritiro delle spoglie;
- Spese di custodia, mantenimento, cure ed eventuali trattamenti sanitari degli animali da affezione di proprietà ospitati presso la struttura del canile-gattile regionali, con relativi nominativi dei proprietari e fotocopia dei documenti di identità attraverso l'implementazione dell'applicativo FIDO;
- Assicurazioni.

In caso di ricoveri con animali di proprietà, il costo della permanenza di un animale presso il CGR sono a carico del proprietario e introitate dalla Regione (es: ricovero per osservazione in caso di morsicatura, valutazione della classe di rischio potenziale relativo al cane in osservazione e adozione di provvedimenti commisurati ai 3 livelli di rischio di cui alla DGR 1731/2012, ecc.).

A completamento del protocollo sanitario e comunque entro i 60 giorni dal ricovero nel canile-gattile sanitario, se non ancora intervenuta la restituzione al legittimo proprietario o l'affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/2010 l'animale è trasferito presso il CGR rifugio ed è dichiarato adottabile secondo l'IDA.

ARTICOLO 3 (Compiti dell'Azienda USL)

- 1) L'Azienda USL attraverso le Strutture complesse di sanità animale (SC SA) e di igiene allevamenti e produzioni zootecniche (SC IAPZ), per le relative competenze, effettua l'attività di vigilanza ed ogni atto necessario per la prevenzione delle zoonosi, la profilassi delle malattie infettive e parassitarie ed il mantenimento del benessere degli animali custoditi nella struttura del canile e gattile regionali (CGR)
- 2) Effettua la gestione del CGR sanitario, definito come luogo di ricovero di soggetti (cani o gatti) recuperati sul territorio, sui quali si svolge un'attività sanitaria di utilità pubblica.

In tale ambito:

- esegue le prestazioni chirurgiche di sterilizzazioni di cani e gatti, maschi e femmine, presenti nel CGR e quelle sanitarie (profilassi), non effettuabili presso il CGR, nella struttura ambulatoriale con annessa sala chirurgica della SC SA sita presso la sede del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, su soggetti che entrano nel CGR e che risultano privi di identificazione (microchip) e di proprietario;
- effettua la valutazione della classe di rischio potenziale su cani definiti a elevato rischio di aggressività/morsicatori senza proprietario e con proprietario solo in caso di ricovero per osservazione a seguito di morsicatura:
 - a) senza proprietario: valutazione da parte dell'Azienda e, in caso di attribuzione al livello di rischio 3 del cane, viene richiesto la consulenza del veterinario comportamentista, di cui alla gestione sanitaria veterinaria del canile/gattile regionali, per una diagnosi, prognosi e possibile recupero del cane; in seguito il caso viene sottoposto eventualmente a giudizio del comitato tecnico di monitoraggio di cui all'articolo 6) che decide per la soppressione eutanasica del cane a cura di un medico veterinario o per una terapia comportamentale;
 - b) con proprietario: valutazione da parte dell'Azienda e attribuzione del livello di rischio di cui alla DGR 1731/2012 con adozione dei provvedimenti commisurati al livello di rischio. Il cane permane in CGR per il tempo necessario a completare l'osservazione e la valutazione da parte dell'Azienda e poi viene reso al proprietario che, in caso di attribuzione al cane del livello 3 di rischio, può accordarsi con una struttura esterna idonea ad effettuare una terapia comportamentale;
- prende in carico la prognosi e possibile recupero dei cani valutati, da parte dei servizi veterinari pubblici, a rischio elevato di aggressività (classe 3);

- prende in carico la diagnosi, prognosi e possibile recupero dei cani valutati in classe di rischio diverse dal grado 3 e la valutazione dell'indice di adottabilità (IDA) dei cani presenti in struttura, anche come prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario dipendente nell'interesse dell'Azienda USL (LPA);

I flussi di attività garantiti saranno i seguenti:

- prima visita in ambulatorio, per quelle prestazioni strettamente non effettuabili presso il CGR, con controllo dell'identificazione del soggetto, apposizione del microchip qualora ne risulti privo, visita clinica generale con radiografia (se necessaria e a supporto dell'identificazione), sverminazione e apertura della scheda sanitaria;
- prenotazione intervento chirurgico di sterilizzazione;
- intervento di sterilizzazione programmata presso la sala chirurgica dell'ambulatorio;
- seconda visita in ambulatorio per asportazione punti di sutura unita, se necessario, ad interventi di sverminazione, vaccinazione, screening diagnostici (con esami eseguiti dall'IZS) e chiusura scheda sanitaria.

In caso di ricoveri con animali di proprietà, il costo della permanenza di un animale presso il CGR sono a carico del proprietario e introitate dalla Regione (es: ricovero per osservazione in caso di morsicatura, valutazione della classe di rischio potenziale relativo al cane in osservazione e adozione di provvedimenti commisurati ai 3 livelli di rischio di cui alla DGR 1731/2012, ecc.).

A completamento del protocollo sanitario e comunque entro i 60 giorni dal ricovero nel canile-gattile sanitario, se non ancora intervenuta la restituzione al legittimo proprietario o l'affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/2010 l'animale è trasferito presso il CGR rifugio ed è dichiarato adottabile secondo l'IDA.

Presso il CGR rifugio sono garantite dall'Azienda USL, sui soggetti presenti, le prestazioni di profilassi sanitaria (richiami vaccinali, interventi di controllo sulle endoparassitosi, esami diagnostici su malattie di interesse epidemiologico e/o denunciabili) e la soppressione con metodi eutanasci dei soggetti gravemente malati e dichiarati incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di comprovata pericolosità; la SC SA, sulla base dei carichi di lavoro e in accordo con la o le strutture convenzionate, può concordare con il CGR eventuali consulti (esami radiografici, interventi chirurgici, visite, ecc.).

- 3) La SC SA si impegna entro il termine finale di durata di detta convenzione a predisporre un piano di fattibilità per la gestione diretta delle attività della gestione sanitaria-veterinaria del CGR con proprie risorse interne.
- 4) La SC SA e la SC IAPZ dell'Azienda USL, ognuna per quanto di competenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla gestione relativa all'anno precedente, rendiconta l'attività effettuata alla Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute, e politiche sociali. Tale rendicontazione dovrà anche riguardare i farmaci utilizzati e la relativa spesa.

ARTICOLO 4 (Oneri della Regione)

- 1) La Regione si impegna a consegnare all'AVAPA in uso le strutture, gli impianti e le attrezzature costituenti il canile ed il gattile regionali, ubicati in Saint-Christophe, rue de l'Arène. La consistenza e l'elenco degli impianti, nonché i numeri di identificazione sono quelli riportati nel verbale di consegna (Allegato B della presente convenzione) che dovranno essere sottoscritti dalle parti entro 15 giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione.

La Regione si impegna a consegnare le strutture e gli impianti suindicati a norma di legge, agibili e/o funzionanti o nello stato di fatto. È facoltà dell'AVAPA segnalare in sede di consegna le eventuali anomalie o difetti alle strutture e/o impianti. La sottoscrizione del

verbale di consegna in mancanza di tali segnalazioni comporterà per l'AVAPA la contestuale piena accettazione degli immobili e degli impianti nella consistenza e nello stato di fatto rilevati in tale sede.

- 2) La Regione si impegna, tramite la struttura regionale competente dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, ad attivare, qualora necessario, manutenzioni straordinarie e a valutare gli interventi di messa a norma che si rendano necessari a seguito di eventi straordinari. Al fine di tali interventi l'ente gestore del CGR deve garantire e dimostrare la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria sull'oggetto dell'intervento.
- 3) Alla scadenza della convenzione l'AVAPA avrà l'obbligo di riconsegnare alla Regione gli immobili e gli impianti e le attrezzature, acquistate all'interno della convenzione e rendicontate, in buone condizioni, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
- 4) L'AVAPA non potrà, in ogni caso, apportare modifiche alle strutture ed agli impianti senza autorizzazione formale della Regione e comunque tali modifiche potranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 5

(Garanzie e assicurazioni)

- 1) L'AVAPA dovrà costituire, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, una cauzione, sotto forma di garanzia finanziaria bancaria o assicurativa, a favore della Regione a causa del mancato o inesatto adempimento di quanto stabilito dalla convenzione stessa. La mancata presentazione entro tale termine della garanzia comporterà la revoca dell'incarico.
- 2) Tale cauzione dovrà essere uguale al 10% dell'importo presunto del servizio per tutta la durata della convenzione stabilito forfettariamente a questo scopo in euro 97.050,00 (novantasettemilacinquanta/00), e non potrà avere termine prima del completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.
- 3) L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - a) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, I, C.C.;
 - b) di obbligarsi a versare direttamente alla Regione, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla medesima;
 - c) di considerare valida la garanzia fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza della presente convenzione.
- 4) L'AVAPA è tenuta a reintegrare la cauzione nel caso in cui la Regione abbia dovuto valersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.
- 5) L'AVAPA risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità la Regione, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri dipendenti e volontari nello svolgimento delle attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Regione.
- 6) L'AVAPA dovrà presentare una polizza di assicurazione riferita alla responsabilità civile allo scopo di mantenere indenne la medesima e i suoi dipendenti, nello svolgimento delle attività, di quanto sono tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale. L'assicurazione vale, anche, per la responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso di persone delle quali l'AVAPA deve rispondere. La garanzia è prestata in nome e per conto della Regione per la responsabilità civile derivata dalla proprietà dei fabbricati degli impianti (rischio locativo). Oltre a ciò, detta polizza deve mantenere indenne l'AVAPA per i danni subiti negli ambienti di lavoro da consulenti e professionisti, da fornitori e clienti. Oltre al resto, deve mantenere indenne l'associazione quale civilmente responsabile per gli infortuni di lavoro sofferti da prestatori di lavoro dipendenti, per il

risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del DPR n. 1124/65 cagionati ai dipendenti da morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (danno biologico). I massimali per sinistro e per anno devono ammontare ad almeno euro 600.000,00 (seicentomila) sia per le persone sia per le cose.

ARTICOLO 6

(Sorveglianza sull'espletamento dei servizi affidati - Comitato tecnico di monitoraggio)

- 1) Alla Regione è data facoltà di vigilare, in ogni momento e senza preavviso, anche mediante sopralluoghi, sul buon andamento dei servizi affidati con la presente convenzione.
- 2) Al fine di monitorare le attività previste dalla convenzione sul territorio regionale e il loro monitoraggio, è istituito un Comitato tecnico di monitoraggio composto da:
 - il dirigente della struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali;
 - un rappresentante dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - un rappresentante dell'Ordine dei Veterinari della Regione Valle d'Aosta;
 - un rappresentante degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal CPEL;
 - un rappresentante delle associazioni protezionistiche degli animali d'affezione.Il Comitato è coordinato dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria e si riunisce ogni qualvolta si verificano specifiche necessità.
- 3) L'AVAPA è tenuta a presentare con il rendiconto una relazione descrittiva inerente ai servizi prestati, ai lavori di manutenzione svolti, allegando a tal fine idonea documentazione e giustificativi utili a stabilire il raggiungimento dei risultati minimi attesi alla gestione, nonché al soddisfacimento degli oneri a proprio carico individuati nella presente convenzione.

ARTICOLO 7

(Tracciabilità finanziaria)

- 1) L'AVAPA deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalle leggi 13 agosto 2010, n. 136 e 17 dicembre 2010, n. 217.
- 2) Ai sensi degli articoli 3 della legge 136/2010 e 7 della legge 217/2010, l'AVAPA deve utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui deve fornire alla Regione le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.
- 3) L'AVAPA dovrà, inoltre, comunicare alla Regione ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
- 4) Ai sensi degli articoli 3 della legge 136/2010 e 7 della legge 217/2010 la convenzione sarà risolta di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dalla stessa, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti bancari o della Società Poste Italiane spa.

ARTICOLO 8

(Durata della convenzione)

- 1) I servizi specificati nella presente convenzione sono affidati all'AVAPA per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, a condizioni economiche ritenute congrue dalla struttura regionale competente, comprendenti il rimborso delle spese sostenute.
- 2) In caso di eventuale mancato rinnovo, la Regione potrà comunque chiedere all'AVAPA ODV il proseguimento della gestione delle attività per il tempo necessario alla ricerca di un nuovo gestore. È obbligo dell'AVAPA assicurare la gestione durante tale periodo alle condizioni ed ai prezzi stabiliti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 9

(Spesa complessiva e rimborso spese)

- 1) La spesa complessiva omnicomprensiva per il triennio 01/01/2022 – 31/12/2024, da destinare all'AVAPA, pari a euro 1.140.000,00 (unmilionecentoquarantamila/00 IVA inclusa), risulta così ripartita:
 - quanto a euro 380.000,00 (trecentottantamila/00) per l'anno 2022;
 - quanto a euro 380.000,00 (trecentottantamila/00) per l'anno 2023;
 - quanto a euro 380.000,00 (trecentottantamila/00) per l'anno 2024;
- 2) Alla liquidazione della somma dovuta a titolo di rimborso spese si provvederà con le seguenti modalità:
 - 60% entro il 31 gennaio di ogni anno di gestione;
 - 30% entro il 30 settembre di ogni anno di gestione;
 - saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di ciascun anno di gestione;
- 3) L'Azienda USL della Valle d'Aosta si impegna a farsi carico dei costi per:
 - l'acquisto dei farmaci per le profilassi,
 - la stipula di apposita convenzione con la o le strutture veterinarie private site nella regione Valle d'Aosta per la gestione sanitaria veterinaria del canile-gattile regionali (CGR),
 - affidamento ad un veterinario comportamentalista per la gestione, la prognosi e il possibile recupero dei cani valutati a rischio elevato di aggressività (classe 3), per la diagnosi, prognosi e possibile recupero dei cani valutati in classe di rischio diverse dal grado 3 e per la valutazione dell'indice di adottabilità (IDA) dei cani presenti in struttura;
 - gli oneri relativi alle risorse umane, alle attrezzature, al materiale e ai farmaci
 - le attività espletate dall'Azienda stessa.

ARTICOLO 10

(Risoluzione del contratto)

La Regione ha il diritto di risolvere la convenzione:

- a) in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;
- b) in caso di gravi mancanze, in relazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 37/2010, nonché alla normativa vigente in materia di corretto trattamento degli animali.
- c) ai sensi degli articoli 3 della legge n. 136/2010 e 7 della legge 217/2010 qualora le transazioni, inerenti e derivanti dalla stessa, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti bancari o della Società Poste Italiane spa.

ARTICOLO 11

(Recesso, penali e risoluzione)

- 1) La Regione ha la facoltà di recesso ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile. In tal caso l'AVAPA avrà diritto al compenso per le prestazioni rese e ad un indennizzo del 10% sull'importo di quelle ancora da svolgere.
- 2) La Regione si riserva la facoltà di applicare, ove siano stati fissati e concordati i termini di consegna del lavoro, una penale dello 0,3 per mille (0,3‰) dell'importo netto del corrispettivo pattuito per ogni giorno di ritardo e con il limite massimo del dieci per cento (10%) di tale corrispettivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2237 del codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella fornitura delle prestazioni ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.

- 3) L'applicazione della penale lascia impregiudicate eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo della fornitura delle prestazioni secondo le disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

(Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

ARTICOLO 13

(Spese di registrazione)

Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'incaricato. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

ARTICOLO 14

(Foro competente)

Per ogni controversia relativa all'esecuzione della presente convenzione che dovesse sorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il foro di Aosta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta:

Il Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria
dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

Mauro RUFFIER

Per l'Azienda USL della Valle d'Aosta

Il Commissario

Massimo Uberti

Per l'AVAPA

Il Presidente

Edda Crosa

Allegato A della Convenzione

INTERVALLI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA: IMPIANTI
(si rimanda, per i dettagli, ai piani di manutenzione specifici)

Edificio:
Canile Regionale
Rue de l'Arène, 10
Saint-Christophe AO

| N. | OPERE | TIPO VERIFICA | CADENZA | TIPO IMPRESA O MANODOPERA | DATA | FIRMA |
|----|---|--|---------------|---------------------------|------|-------|
| 1 | Impianto termico | Pulizia bruciatore, filtro, controllo sicurezze termostato, bruciatore, tubazioni, analisi combustione | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |
| 2 | Impianto elettrico: singoli elementi | Verifica funzionalità e sostituzione singoli elementi | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |
| 3 | Impianto illuminazione interna ordinaria | Esame a vista, prova funzionamento sostituzione elementi | Ogni 6 mesi | Gestore canile | | |
| 4 | Impianto illuminazione esterna: corpi illuminanti e circuiti | Esame a vista, prova funzionamento, sostituzione elementi | Ogni 6 mesi | Gestore canile | | |
| 5 | Impianto illuminazione emergenza | Esame a vista, prova funzionamento sostituzione elementi | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |
| 6 | Impianto forza motrice normale e privilegiata | Verifica impianto e funzionalità | Ogni anno | Specializzata | | |
| 7 | Impianti: telefonici | Verifica funzionalità | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |
| 8 | Impianto termico: vasi di espansione, organi di sicurezza e protezione, pompe e circolatori, apparecchiature di regolazione automatica organi di intercettazione e regolazione dell'acqua corpi scaldanti | Verifica funzionamento pulizia e sostituzione singoli elementi (rubinetteria) | Ogni anno | Specializzata | | |
| 9 | Impianto illuminazione esterna: sostegni | Esame a vista verniciatura | Ogni 2 anni | Gestore canile | | |
| 10 | Impianto idrico-sanitario: filtri a cestello, organi intercettazione e ritegno, coibentazioni, manovrabilità rubinetteria | Controllo funzionamento | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 11 | Impianto elettrico: impianto di terra | Misura della resistenza di terra | Ogni due anni | Specializzata | | |
| 12 | pompa di estrazione acqua dal pozzo | Manutenzione | Ogni 6 mesi | Specializzata | | |

INTERVALLI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA: OPERE EDILI

Edificio:

Canile Regionale
Rue de l'Arène, 10
Saint-Christophe AO

| N. | OPERE | TIPO VERIFICA | CADENZA | TIPO IMPRESA O MANODOPERA | DATA | FIRMA |
|----|--|---|---|---------------------------|------|-------|
| 1 | Opere fognarie: | Spurgo pozzetti | Ogni anno | Specializzata | | |
| 2 | Pozzetti fognari | Pulizia con acqua in pressione | Ogni due mesi | Gestore canile | | |
| 3 | Manto di copertura: | Controllo a vista e sostituzione di parti ammalorate | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 4 | Lattoneria: | Pulizia grondaie e pozzetti | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 5 | Pareti interne: (intonaco e rivestimenti) e dei singoli elementi (zoccolatura, riquadrature, ecc.) | Controllo a vista e sostituzione di parti ammalorate | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 6 | Infissi interni: | Pulizia e verifica guarnizioni ingrassaggio e regolazione ferramenta | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 7 | Manufatti in ferro, legno: (ringhiere, griglie, inferriate) | Pulizia e ritocchi verniciatura sui manufatti | Piano che a rotazione nei tre anni li preveda tutti | Gestore canile | | |
| 8 | Infissi esterni: | Pulizia sgocciolatoio, verifica guarnizioni, ingrassaggio, regolazione ferramenta | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 9 | Pareti divisorie prefabbr.: | Regolazione ferramenta | Ogni anno | Gestore canile | | |
| 10 | Camini e canne fumarie: | pulizia | Ogni anno | Specializzata | | |
| 11 | Pavimenti in ceramica: | Pulitura con prodotti ceranti e sostituzione di parti ammalorate | Ogni anno | Specializzata | | |

Allegato B della Convenzione

ELENCO IMPIANTI

Edificio:

Canile Regionale
Rue de l'Arène, 10
Saint-Christophe AO

| N. | OPERE | SITUAZIONE DI FATTO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO | DATA | FIRMA |
|----|---|--|------|-------|
| 1 | Impianto termico | | | |
| 2 | Impianto elettrico: singoli elementi | | | |
| 3 | Impianto illuminazione interna ordinaria | | | |
| 4 | Impianto illuminazione esterna: corpi illuminanti e circuiti | | | |
| 5 | Impianto illuminazione emergenza | | | |
| 6 | Impianto forza motrice normale e privilegiata | | | |
| 7 | Impianti: telefonici | | | |
| 8 | Impianto termico: vasi di espansione, organi di sicurezza e protezione, pompe e circolatori, apparecchiature di regolazione automatica organi di intercettazione e regolazione dell'acqua corpi scaldanti | | | |
| 9 | Impianto illuminazione esterna: sostegni | | | |
| 10 | Impianto idrico-sanitario: filtri a cestello, organi intercettazione e ritegno, coibentazioni, manovrabilità rubinetteria | | | |
| 11 | Impianto elettrico: impianto di terra | | | |
| 12 | Pompe di estrazione acqua dal pozzo | | | |

ELENCO OPERE EDILI

Edificio:
 Canile Regionale
 rue de l'Arène, 10
 Saint-Christophe AO

| N. | OPERE | SITUAZIONE DI FATTO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO | DATA | FIRMA |
|----|--|--|------|-------|
| 1 | Opere fognarie: | | | |
| 2 | Manto di copertura: | | | |
| 3 | Lattoneria: | | | |
| 4 | Pareti interne: (intonaco e rivestimenti) e dei singoli elementi (zoccolatura, riquadrature, ecc.) | | | |
| 5 | Infissi interni: | | | |
| 6 | Manufatti in ferro, legno: (ringhiere, griglie, inferriate) | | | |
| 7 | Infissi esterni: | | | |
| 8 | Pareti divisorie prefabbr.: | | | |
| 9 | Camini e canne fumarie: | | | |
| 10 | Pavimenti in ceramica: | | | |